



N. 44/2020

COMUNE DI ARTA TERME

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

SEDUTA DEL 28/12/2020

OGGETTO: D. LGS. 19/08/2016, N. 175 COME INTEGRATO CON IL D. LGS. 16/06/2017, N. 100 - ANALISI ASSETTO COMPLESSIVO DELLE PARTECIPAZIONI ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

L'anno **duemilaventi** il giorno **28** del mese di **Dicembre** convocato per le ore **18:00**, con avviso e ordine del giorno spediti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA.

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta PUBBLICA

Sono intervenuti:

Nominativo	Carica	P	A
GONANO LUIGI	Sindaco	X	
COZZI VALENTINA	Consigliere	X	
SANNA ELISA	Consigliere	X	
RADINA GIOVANNI	Consigliere	X	
SANDRI CRISTIAN	Consigliere	X	
TALOTTI GIANLUIGI	Consigliere	X	
DELLA SCHIAVA KATIA	Consigliere	X	
DE TONI NICOLE	Consigliere	X	
LONGO LORENZO	Consigliere		X
PERESSON DANIELA	Consigliere		X
CIMENTI PAOLA	Consigliere	X	
URBAN PAOLO	Consigliere		X
CESCUTTI DANIELE	Consigliere		X
		9	4

Alla seduta sono presenti gli Assessori esterni Sig.ri Stefano De Colle, Italo Di Gallo e Andrea Faccin.

Assume la presidenza il sig. Luigi Gonano nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale Comunale sig. **Nicola Gambino**

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull'oggetto sopra indicato.

L'Assessore esterno **Stefano De Colle**: è un adempimento annuale che impone la rilevazione delle partecipate al 2019. Nulla è cambiato rispetto agli anni precedenti quindi si conferma la partecipazione alle Società Cafc ed Esco ed in tutti i due casi riteniamo strategica la permanenza in queste società.

Ciò premesso, Il Consiglio comunale:

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio comunale dd. 29.09.2017, n° 54, con la quale è stato adottato l'atto di ricognizione straordinaria delle partecipate del Comune di Arta Terme;
- la deliberazione del Consiglio comunale dd. 19.12.2018, n° 44, con la quale è stato adottato il primo atto di analisi/revisione ordinaria annuale delle partecipate;
- la deliberazione del Consiglio Comunale dd. 16/12/2019 n° 38, con la quale è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018;

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, che costituisce "decreto correttivo" del testo originario;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
- *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- *al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";*

RILEVATO che per effetto degli artt. 20 e 26 del T.U.S.P., entro il 31 dicembre 2018 (e poi annualmente entro il 31 dicembre) il Comune deve provvedere ad effettuare un'analisi dell'assetto

complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non hanno per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

- ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle fattispecie descritte ai due precedenti paragrafi;*
- b) *società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;*
- f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;*

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- *in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;*

- *in società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;*

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la revisione/analisi periodica è adempimento obbligatorio, con esito da comunicare ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

VISTO lo specifico documento dd. 10.12.2019 avente per oggetto "*Società partecipate: revisione periodica – Analisi assetto complessivo delle partecipazioni esercizio finanziario 2020*", comprendente una parte tecnica relativa agli atti istruttori - con particolare riguardo alle analisi e valutazioni effettuate sulle partecipazioni dell'ente – e una parte relativa alle proposte al Consiglio comunale;

VISTO l'esito dell'analisi effettuata, come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000 espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO l'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003;

Con n° 9 voti favorevoli - espressi per alzata di mano – su n° 9 presenti e n° 9 votanti, per quanto attiene l'atto in adozione;

DELIBERA

- 1) Di approvare, per quanto previsto con gli articoli 20 e 26 del D. Lgs. 175/2016, il documento di analisi/revisione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2019, come da allegato "A" alla presente deliberazione avente per oggetto: "***Società partecipate: Revisione periodica – Analisi assetto complessivo delle partecipazioni - Esercizio finanziario 2020***", che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) In dipendenza dell'esito dell'analisi in argomento, della quale si fanno propri i contenuti, di confermare il mantenimento della ***partecipazione diretta*** per le seguenti società:
 - CAFC S.p.A
 - Escomontagna FVG S.r.l.
 - ... dando nel contempo atto che la partecipazione in CAFC comporta la ***partecipazione indiretta*** nella controllata FRIULAB Srl e, per un valore irrisorio, nella Banca di Cividale, in relazione alla quale il Cafc ha deliberato la dismissione in data 22.09.2017;
- 3) Di disporre che:
 - la presente deliberazione sia trasmessa alle società partecipate dal Comune;
 - l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, mediante la specifica procedura informatica;
 - copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Con n° 9 voti favorevoli - espressi per alzata di mano – su n° 9 presenti e n° 9 votanti per quanto attiene la dichiarazione di immediata esecutività;

- 4) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto con l'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Sindaco
Luigi Gonano
Atto Firmato Digitalmente

Il Segretario Comunale
Nicola Gambino
Atto Firmato Digitalmente